

dell'articolo 2° lo pongo a partito nel suo complesso.

(È approvato).

Articolo 3°:

“ Agli articoli 26 e 28 del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con Regio Decreto del 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª) sono sostituiti i seguenti:

“ Art. 26. La liquidazione della tassa è fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

“ La riscossione viene eseguita nei modi e con le forme stabilite dal Regio Decreto del 14 maggio 1882, n. 740 (serie 3ª), in due uguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

“ I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

“ La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra certificati di rendita nominativa. Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, può anche prestarsi mediante prima ipoteca sopra beni stabili.

“ Art. 28. Gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, i quali si considerano come locali di fabbrica e sono sottoposti alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi privati.

“ Il pagamento della tassa per gli spiriti così custoditi potrà essere eseguito anche a misura della loro estrazione dai magazzini, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione mensile. In questo caso il fabbricante rimarrà dispensato dall'obbligo della cauzione e sarà determinata, alla fine di ogni mese, in confronto del restante suo debito, la quantità di spirito ancora soggetta al vincolo del deposito, comprendendovi la quota d'abbuono di che all'articolo 5.

“ È data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa per gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

“ Il versamento in tesoreria è obbligatorio per tutti i fabbricanti che pagano la tassa a misura della estrazione dello spirito dai magazzini. ”

**Presidente.** L'onorevole Bonghi ed altri dieci deputati hanno presentato un emendamento con cui si propone che la liquidazione della tassa sugli spiriti sia fatta ogni bimestre, anzichè alla fine di ogni mese.

L'onorevole Bonghi non è presente. L'onorevole Rizzo e gli altri firmatari di questo emendamento, lo mantengono o lo ritirano?

**Rizzo.** Desidererei sapere dall'onorevole ministro delle finanze se accetta l'emendamento che era affidato all'eloquenza ed all'autorità dell'onorevole Bonghi, o se insiste nella sua proposta.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze accetta l'emendamento?

**Colombo, ministro delle finanze.** Io mantengo la dicitura del capoverso 2° dell'articolo, per la ragione che credo di avere esposta in precedente occasione.

Noi abbiamo stabilito con questa modificazione che si dovesse liquidare la tassa e pagarla sotto il regime della cauzione, ma, in questo caso, è chiaro che, per non obbligare l'industriale a dare una cauzione molto grande, ciò che può recargli imbarazzi nell'esercizio della industria, sia bene di ridurre il termine dentro il quale si fanno le verificazioni, e quindi il termine dentro il quale si fanno i pagamenti.

Con questa modificazione la liquidazione si fa ogni mese ed i pagamenti si fanno a partire dal quindicesimo giorno del mese successivo.

**Rizzo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo.

**Rizzo.** L'onorevole Bonghi, mi aveva dichiarato, precedentemente, che non avrebbe insistito nell'emendamento se l'onorevole ministro lo respingeva perciò di fronte alle ragioni esposte dall'onorevole ministro delle finanze che ha dichiarato di non accettarlo, lo ritiro.

**Presidente.** Allora, al primo capoverso non vi sono altri emendamenti. L'onorevole Napodano, all'articolo 26, ha presentato il seguente emendamento:

“ All'alinea 4°, sostituire alle parole: “ un bimestre ” le altre: “ giorni 45. ”

“ Aggiungere, dopo il penultimo alinea, il paragrafo:

“ È data facoltà al Governo del Re di stabilire le norme per ammettere gli spiriti grezzi (acquavite), prodotti nelle fabbriche sfornite di apparecchi rettificatori, in quelle che ne sono fornite per essere raffinati. ”

L'onorevole Napodano ha facoltà di parlare. **Napodano.** Con poche parole svolgerò il mio